



COMUNE DI BOTRUGNO

PROVINCIA DI LECCE - REGIONE PUGLIA

Piazza Indipendenza, 6 - 73020 Botrugno (LE)

Tel. 0836/992213 Telefax. 0836/997205

C.F. 83000810750 - P.I. 01796770756

ORDINANZA N° 2 del 09/01/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' SPORTIVE ED ORATORIALI AL 16 GENNAIO 2022 PER INCREMENTO DEL NUMERO DI CONTAGI CAUSATI DALLA VARIANTE OMICRON DEL COVID 19 A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'11 marzo 2020 ha dichiarato di valutare la stessa epidemia come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in Italia relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che lo stato di emergenza epidemiologica sul territorio nazionale è stato prorogato, da ultimo con DL 24.12.2021 n. 221, sino al 31 marzo 2022;
- che con decreti-legge 23 febbraio 2020 n. 6, 25 marzo 2020 n. 19, 16 maggio 2020 n. 33, 30 dicembre 2021 n. 229 sono state stabilite misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti i Decreti con i quali sono state disposte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicate sull'intero territorio nazionale, connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza, incluso l'ultimo;

Viste le Ordinanze dal Ministero della Salute in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*» ed in particolare il suo art. 1, comma 1 che così recita: "1. *Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza ... Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori*";

Valutato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, con le nuove varianti del virus, il repentino e recentissimo incremento dei casi sul territorio nazionale e, in particolare, a livello locale, dove, rispetto ai dati del report dell'Asl del 31.12.2021, in solo otto giorni, il numero dei contagi si è triplicato e continua a crescere interessando numerosi bambini e nel contempo, dato l'altro numero dei casi, non è stato possibile eseguire il corretto tracciamento dei contagi e disporre le collegate quarantene;

Considerato che attualmente il maggior livello di diffusione del virus si registra nella popolazione scolastica delle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, laddove vi è minore copertura vaccinale, anche tenuto conto che solo da poche settimane le Autorità Sanitarie preposte hanno autorizzato la vaccinazione della popolazione con età compresa tra 5 e 11 anni;

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 1 del 9 gennaio 2022 con la quale si dispone il posticipo dell'apertura della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado e dell'Asilo nido "Guarini Lubelli" al 15 gennaio 2022;

Sentito il parere di diversi medici, che hanno espresso preoccupazione circa l'attuale situazione epidemiologica dei contagi sul territorio di Botrugno e considerate le occasioni di incontro dei minori non ancora vaccinati, che per la loro età hanno poca propensione a rispettare le regole di distanziamento e di indossare correttamente i DPI per un prolungato periodo di tempo, divenendo causa di clusters familiari;

Considerato che:

- l'improvviso ed elevatissimo numero di contagi, soprattutto tra i giovani, non ha consentito un corretto tracciamento dei contagi e rappresenta una situazione di potenziale eccezionale stress per il sistema sanitario locale, che rischia di non

assicurare l'erogazione delle prestazioni necessarie alla generalità dei pazienti affetti anche da altre patologie (traumatizzati; oncologici cronici; cardiopatici; etc.);

- occorre adottare tempestivamente ogni misura idonea a prevenire situazioni di incontrollata trasmissione del contagio al fine scongiurare il pericolo di crisi del sistema sanitario locale e la futura necessità di provvedimenti che impongano ulteriori restrizioni;

Ritenuto:

- di adottare le massime misure precauzionali al fine di salvaguardare la salute pubblica;

- di disporre la sospensione di tutte le attività sportive ed oratoriali al 16 gennaio 2022, al fine di assicurare il contenimento dei contagi e consentire un corretto tracciamento al fine di tutelare la salute dei cittadini;

Visti:

- l'art. 32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria" del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);

- l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;

- l'art. 6 "Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile", del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";

- l'art. 12 "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile" del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante "Codice della Protezione Civile";

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa:

la SOSPENSIONE:

- **di tutte le attività sportive ed oratoriali,
CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO A TUTTO IL 16 GENNAIO 2022;**

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa a mezzo posta elettronica certificata:

- al Sig. Prefetto;
- al Sig. Presidente della Regione Puglia;
- al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Nociglia;
- alla Polizia Locale del Comune di Botrugno;

perché curino, secondo competenza e come disposto, l'applicazione e l'ottemperanza del presente provvedimento da parte dei cittadini destinatari della

stessa,

DISPONE

la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Botrugno e che ne sia diffusa la conoscenza con ogni mezzo idoneo,

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19,

AVVERTE inoltre

che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante l'approvazione del nuovo Codice del Processo Amministrativo, ovvero, alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 9 gennaio 2022

 Il Sindaco
Silvano MACCULI
